

Delibera n. 05 del 24.03.2003

Oggetto: Nuovo Regolamento del Consiglio Comunale - Inizio Esame. Approvazione articoli dal n. 1 al n. 5.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Chiamato a procedere all'esame del Nuovo Regolamento del Consiglio Comunale;
Con la maggioranza prevista dall'art. 19, comma 1°, dello Statuto Comunale approvato con Delib. del C.C. n. 93 in data 11.03.2002, ed il cui esito è riportato in calce a ciascun articolo,

HA APPROVATO

i seguenti articoli del Nuovo Regolamento del Consiglio Comunale

Art. 1

Finalità

1. Il Consiglio Comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto dei principi fissati dal Testo Unico 18 agosto 2000, n.267 e dello Statuto del Comune.
2. Il regolamento si ispira ai principi di autonomia funzionale ed organizzativa dei quali il Consiglio comunale è dotato secondo l'art.38, 3° comma, del Testo Unico.

Votazione:

Voti favorevoli n. 23, astenuto n. 1 (Rafanelli)

Art.2

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, in scritto, al Presidente.
2. Il Presidente incarica il Segretario comunale di istruire la pratica, con il proprio parere, e sottopone la stessa, nel più breve tempo, all'Ufficio di Presidenza cui è rimessa la decisione. Sulla questione deve essere consultata la Commissione Affari Istituzionali.
3. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante le adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce l'Ufficio di Presidenza ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori, rimette la decisione seduta stante al Consiglio comunale. Terminata la seduta può essere attivata la procedura di cui al comma 2 .
4. L'interpretazione della norma ha validità per l'intero mandato del Consiglio.

(Entrano: Balestra, Di Molfetta, Giancola, De Bari – Escono: Di Giovanni, Secondino. Cons. presenti n. 26)

Votazione:

Voti favorevoli n. 19, astenuti n. 7 (Rafanelli, Sasso, Sallustio, Zaza, Minervini C., Piergiovanni e Lucanie)

Art.3

Durata in carica

1. Il Consiglio comunale dura in carica cinque anni, sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi di urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

(Escono: De Palma, Di Molfetta – Entra Secondino – Cons. presenti n. 25)

Votazione:

Voti favorevoli n. 24, astenuto n. 1 (Rafanelli)

Art.4

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Una parte della sala è riservata al pubblico ed alla stampa accreditata, assicurando agli stessi la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
3. Su proposta del Presidente del Consiglio, la Commissione Affari Istituzionali può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio nei luoghi ove si verificano situazioni particolari o esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno in cui si tiene l'adunanza all'esterno della sede sono esposte le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Città di Molfetta.

(Escono Secondino, Balestra, Fiorentini – Entra Cimillo – Cons. presenti n. 23)

Votazione:

Voti favorevoli n. 22, astenuto n. 1 (Rafanelli)

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE - INSEDIAMENTO

Art.5

Prima adunanza – Convocazione – Presidenza – Adempimenti

1. La prima adunanza del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima adunanza è convocata dal Sindaco neo-eletto ed è presieduta dal consigliere anziano individuato ai sensi dell'art.18, comma 5, dello Statuto fino alla elezione del Presidente. Qualora il consigliere anziano sia assente o impedito, o

rifiuti di presiedere, la Presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di cui al citato art.18, comma 5, dello Statuto, occupa il posto immediatamente successivo.

3. Il consigliere anziano, nella prima adunanza, invita il Consiglio ad esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II, Titolo III, del T.U. approvato con D.L.vo n.267/2000 ed a dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista una delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura di cui all'art.69 del T.U. Adottata, a voti palesi, la deliberazione di convalida degli eletti, il consigliere anziano invita il Consiglio a procedere alla elezione del Presidente.
4. Il Presidente è eletto dal Consiglio fra i suoi componenti, escluso il Sindaco, con scheda segreta e con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, si procederà, nella stessa seduta, all'elezione del Presidente a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Proclamato l'esito della votazione, l'eletto assume immediatamente la Presidenza del Consiglio comunale.
5. Nel prosieguo della prima adunanza il Consiglio comunale procede alla elezione di due vice Presidenti, di cui uno espressione della minoranza. L'elezione avviene con votazioni separate e con le stesse modalità previste per il Presidente.
6. Concluse le operazioni di elezione del Presidente e dei due vice Presidenti e costituito l'Ufficio di Presidenza come previsto dal successivo art 9, comma 1°, il Sindaco effettua il giuramento dinanzi al Consiglio comunale, pronunciando la formula di rito "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana". Quindi, comunica al Consiglio i nominativi dei componenti della Giunta Comunale da esso nominata.
7. Il Consiglio comunale procede, infine, all'elezione della Commissione Elettorale Comunale – Ufficiale Elettorale – con le modalità di cui agli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 20.3.1967 n.223.

Votazione:

Voti favorevoli n. 16, astenuti n. 7 (Rafanelli, Sasso, Piergiovanni, Lucanie, Minervini C., Zaza e Sallustio).